

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATUELLI, BOZZI, SERRENTINO, FACCHETTI, DE
LUCA, FERRARI GIORGIO, BATTISTUZZI, BASLINI,
BIONDI, STERPA, ALTISSIMO**

Presentata il 24 novembre 1986

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 226-ter del codice di procedura penale concernente l'autorizzazione in forma orale all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La materia delle intercettazioni telefoniche è stata regolata *ex novo* dalla legge 8 aprile 1974, n. 98, la quale ha stabilito norme a tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni. In particolare, il provvedimento con cui veniva disposta l'autorizzazione doveva essere redatto sempre per iscritto, la durata delle operazioni disposte non poteva superare i quindici giorni (ma poteva essere prorogata fino a un massimo di 45 giorni), le operazioni di intercettazione dovevano essere effettuate esclusivamente presso gli impianti della Procura della Repubblica e, infine, gli elementi così ricavati non potevano essere utilizzati come mezzi di

prova in procedimenti diversi da quelli per i quali erano stati raccolti. Successivamente, negli anni di piombo del terrorismo, la legislazione dell'emergenza ha partorito norme volte a fronteggiare particolari situazioni di necessità ed urgenza.

La materia è stata così innovata dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. È stata di conseguenza prevista non solo la possibilità di prorogare senza limiti le operazioni in oggetto nonché l'utilizzabilità come prove degli elementi acquisiti anche in procedimenti diversi da quelli per i quali furono raccolte, ma anche la possibilità di una semplice autorizzazione orale del magistrato per dar corso alle operazioni.

Nella pratica, tuttavia, si è constatato che, soprattutto in riferimento a quest'ultimo punto, si è aperta la strada a possibilità di distorsioni e di eccessi specie nello svolgimento degli atti preliminari all'istruzione in relazione agli irrinunciabili diritti di libertà e di riservatezza dell'individuo.

L'attuale normativa necessita pertanto di un moderato ripensamento anche in considerazione dell'attuale quadro della difesa dell'ordine pubblico, sempre delicato, ma tale da consentire di utilizzare ai fini della tutela solamente strumenti che non incidano in modo significativo sulla libertà e la riservatezza del cittadino.

Non può negarsi, infine, che aver previsto la necessità che l'autorizzazione orale alle intercettazioni telefoniche venga confermata per iscritto « appena possibile », ribadisce la validità della regola generale, offrendo al tempo stesso un criterio di convalida del provvedimento assai discutibile nella sua obiettiva indeterminatezza.

Con l'articolo unico della presente legge si propone pertanto di abolire la possibilità dell'autorizzazione orale in materia di intercettazioni telefoniche, ristabilendo la inderogabilità dell'autorizzazione scritta la cui prescrizione a suo tempo fu certamente più meditata e meno influenzata da fenomeni contingenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.